

CITTÀ DI AVIGLIANO
FONDAZIONE EMANUELE GIANTURCO - AVIGLIANO

EMANUELE GIANTURCO
NUOVI STUDI PER I CENTENARI

a cura di

FERDINANDO TREGGIARI



Pisani Teodosio Edizioni - 2013

FERDINANDO TREGGIARI

UN PROFILO BIOGRAFICO*

SOMMARIO: 1. La vita. – 2. La formazione scientifica. – 3. Il socialismo giuridico. – 4. L'attività politica.

1. *La vita.*

In un'età in cui l'avvocatura e la cattedra giuridica costituiscono le vie maestre della formazione del ceto dirigente, la figura di Emanuele Gianturco offre gli elementi identitari più riconoscibili del giurista della “nuova Italia”, oltre a raccogliere in sé le vocazioni più caratteristiche del giureconsulto meridionale del suo tempo: privato docente di diritto civile nella Napoli patria delle scuole giuridiche private, professore universitario nella fase del rinnovamento della scienza civilistica italiana, prestigioso avvocato e abile statista di fronte all'aggravarsi della questione sociale.

Emanuele Gianturco nasce ad Avigliano, in provincia di Potenza, il 20 marzo 1857. Alla sua prima educazione provvede il fratello maggiore Giuseppe, insegnante e biografo di famiglia¹. Nel 1875 si trasferisce a Napoli e s'iscrive alla Facoltà di giurisprudenza e al Conservatorio musicale di S. Pietro a Maiella. Nella stessa setti-

*Con l'aggiunta dell'apparato di note, si riproduce il profilo pubblicato in *Contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto* (VIII Appendice dell'*Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*), a cura di P. Cappellini, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma 2012, pp. 413-416. Si ringrazia l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana per la cortese concessione. Alla bibliografia gianturchiana di seguito citata deve oggi aggiungersi il profilo di A. MAZZACANE, *Emanuele Gianturco avvocato, professore e statista*, in *Rileggere i Maestri*, 2, a cura di M. Tedeschi e A. Mazzacane, Cosenza 2012, pp. 29-57.

¹ G. GIANTURCO, *La mia famiglia dal 1840 al 1890*, Napoli 1916, rist. Venosa 1987.

mana del luglio del 1879 consegue sia il diploma in composizione² sia la laurea in giurisprudenza, con la dissertazione *Sulle fiducie nel diritto civile italiano*, sotto la guida di Giuseppe Polignani e di Diego Colamarino. Dal Polignani viene avviato alla pratica forense e alle prime prove scientifiche: recensioni, note a sentenze e saggi, pubblicati nella rivista napoletana «Il Filangieri».

La pubblicazione nel 1882 della tesi di laurea gli vale il titolo di privato docente di diritto civile, ottenuto nello stesso anno a Napoli grazie anche all'aiuto di Giustino Fortunato. Il titolo gli consente di aprire, come era tradizione nella città partenopea³, una scuola privata di diritto civile, destinata a diventare tra le più frequentate di Napoli e nella quale si formeranno, tra gli altri, Vincenzo Simoncelli, Nicola Stolfi, Nicola e Leonardo Coviello. Tra il 1885 e il 1887 vince, ma rifiuta, le cattedre di diritto civile nelle università di Perugia, Macerata e Messina, preferendo continuare l'insegnamento privato a Napoli, città a cui è legato da sempre più assorbenti impegni di avvocato.

Tra il 1884 e il 1886 pubblica i testi didattici e scientifici per i quali andrà celebre e che gli valgono nel 1889 la nomina alla cattedra di diritto civile nell'Università di Napoli, che dal 1892 terrà da ordinario.

Il 1889 è anche l'anno della sua elezione alla Camera dei deputati, nel seggio del III collegio di Basilicata lasciategli libero da Francesco Crispi e conquistato anche col sostegno del giovane Francesco Saverio Nitti, che nell'autunno di quello stesso anno

² Dopo la morte saranno raccolte le sue *Opere musicali*, Firenze 1912.

³ Sulle scuole private di diritto a Napoli nella prima metà dell'Ottocento cfr. A. MAZZACANE, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in *Università e professioni giuridiche in Europa in età liberale*, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Napoli 1994, pp. 79-113; ID., *A jurist for united Italy: the training and the culture of Neapolitan lawyers in the nineteenth century*, in *Society and professions in Italy 1860-1914*, a cura di M. Malatesta, Cambridge 1995, pp. 80-110.

entrerà a collaborare nel suo studio legale. Gianturco sarà in seguito sempre rieletto deputato e ricoprirà numerosi e importanti incarichi di governo: sottosegretario di Stato alla Giustizia nel primo governo presieduto da Giovanni Giolitti (15 maggio 1892-15 dicembre 1893), ministro dell'Istruzione pubblica (10 marzo 1896-18 settembre 1897) e poi di Grazia e giustizia e dei culti (18 settembre-4 dicembre 1897) nel secondo governo di Antonio Di Rudinì, vicepresidente della Camera dei deputati dal giugno 1899, nuovamente guardasigilli nel governo di Giuseppe Saracco (24 giugno 1900-15 febbraio 1901) e infine ministro dei Lavori pubblici nel terzo governo Giolitti, dal 29 maggio 1906 alla morte, avvenuta a Napoli il 10 novembre 1907, all'età di cinquant'anni.

Già all'indomani della morte e poi, più intensamente, negli anni del regime fascista, in cui prende avvio il progetto di edizione nazionale delle sue *Opere giuridiche* (realizzato nel 1947)⁴ – si sviluppa una fitta letteratura d'intonazione celebrativa e apologizzante⁵, indirizzata, da un lato, a esaltarne l'opera scientifica all'insegna del «primato» della tradizione giuridica italiana sul «praticismo» della dottrina francese e sull'«astrattismo dogmatico» della scuola tedesca; dall'altro, a cogliere nel suo solidarismo «precursore» e nella sua sollecitazione del «compito sociale dello Stato» una valenza ideologica, che la dottrina del fascismo non esiterà a sfruttare per alimentare retoricamente il suo progetto di composizione autoritaria dei conflitti sociali⁶.

⁴ E. GIANTURCO, *Opere giuridiche*, 3 voll., Roma 1947. Gli scritti minori erano stati raccolti, quando Gianturco era ancora in vita, nel volume di *Scritti vari (1880-1905)*, Napoli 1906. Poco dopo la morte erano stati pubblicati i *Discorsi parlamentari*, Roma 1909.

⁵ F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli: l'opera e la fortuna di Emanuele Gianturco*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, a cura di A. Mazzacane, Napoli 1987, pp. 47-61.

⁶ A. ROCCO, *Emanuele Gianturco* [1926], in ID., *Studi di diritto commerciale ed altri scritti giuridici*, II, Roma 1933, pp. 389-404.

2. *La formazione scientifica.*

All'esempio del maestro Giuseppe Polignani – avvocato e professore di diritto romano a Napoli dal 1863 al 1882, fra i primi traduttori ottocenteschi di manuali tedeschi di Pandette, già allievo della scuola privata di Roberto Savarese e di Giuseppe Pisanelli⁷ – possono essere ricondotte le principali attitudini scientifiche di Gianturco: l'attrazione verso la cultura giuridica tedesca, che fascinerà la sua e le generazioni accademiche successive; l'«invenzione» del binomio scientifico-didattico costituito dal libro istituzionale e dalla raccolta di casi pratici, inteso simultaneamente ad irrobustire la preparazione teorica dello studente e a gettare un ponte tra mondo dell'università e mondo delle professioni; l'«osmosi» tra l'avvocatura e la cattedra giuridica, che, grazie anche all'esperienza formativa delle scuole private di diritto, ancora fiorenti a Napoli dopo l'Unità, quel ponte contribuiva costantemente a sostenere⁸.

Frutto di queste convergenti inclinazioni sono i tre libri che Gianturco pubblica in rapida successione. Il primo è il volumetto di esercitazioni didattiche su casi pratici, la *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico*⁹, primo libro di casi giuridici ad uso didattico pubblicato in Italia nell'età del codice civile unitario, ideato e redatto sulla

⁷ F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento*, cit., pp. 83-88; ID., *Itinerari della casistica. La Crestomazia di Emanuele Gianturco fra modelli illustri e nuove istanze*, in E. GIANTURCO, *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico* [1884], rist. anast. Bologna 1989, p. XX.

⁸ F. TREGGIARI, *Il ruolo degli avvocati nella formazione del giurista (secoli XVIII-XIX)*, in «Rassegna forense», 1998, pp. 99-117.

⁹ Napoli 1884; 1885; 1892. Su quest'opera cfr. F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica*, cit.; E. STOLFI, *Il sistema e il caso. La civilistica lucana dell'Ottocento fra modello pandettistico e tecniche giurisprudenziali romane*, in L. GAETA-E. STOLFI, *Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco*. Con una Introduzione di G. CIANFEROTTI, Avigliano 2007; ID., *Quaestiones iuris: casistica e insegnamento giuridico in romanisti e civilisti napoletani di fine Ottocento*, in *Studi in onore di Generoso Melillo*, Napoli 2009, pp. 1239-1275; oltre al saggio dello stesso Stolfi contenuto in questo volume.

traccia dei celebri esempi offerti in Germania da Rudolf von Jhering¹⁰, a cui la *Crestomazia* è entusiasticamente dedicata.

La raccolta di casi (58 in tutto: accanto ad alcune *quaestiones* di giuristi medievali, vengono ripresi casi giudiziali e formulati casi fittizi; ma il piano dell'autore, poi non realizzato, era di far seguire a questa ulteriori raccolte) era stata progettata da Gianturco per essere coordinata con il contenuto delle sue *Istituzioni di diritto civile italiano* «esposte sistematicamente», pubblicate in quegli stessi mesi¹¹. Anche questo libro – che resterà limitato alla *Parte generale* e al diritto di famiglia e che nell'edizione del 1892 cambierà titolo in *Sistema del diritto civile italiano* – è dedicato da Gianturco ad un giurista di lingua tedesca, Josef Unger, al cui *System des österreichischen allgemeinen Privatrechts*¹² l'opera italiana si rifà dichiaratamente, nella concezione e nei contenuti¹³.

Il modello euristico e didattico risultante dal binomio tra la teoria «dommaticamente esposta» nel manuale istituzionale e la pratica dell'esercizio sui casi, intesa come riprova e necessario «complemento» della teoria, si manteneva sostanzialmente fedele ai canoni pandettistici, sebbene l'invocazione della «felice unione della teoria con la pratica, come nei bei tempi della giurisprudenza romana»¹⁴ e la condanna delle astrazioni concettuali e delle «vuote

¹⁰ R. JHERING, *Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen*, Leipzig 1847; Jena 1870²; ID., *Die Jurisprudenz im täglichen Leben*, Jena 1870. Cfr. F. TREGGIARI, *Sistematica e metodo del caso come tecniche complementari d'istruzione giuridica: maestri tedeschi ed epigoni italiani dell'Ottocento*, in *Per una riflessione sulla didattica del diritto*, a cura di V. Cerulli Irelli e O. Roselli, Milano 2000, pp. 105-131 e in *Diritto e processo. Studi in memoria di Alessandro Giuliani*, a cura di N. Picardi, B. Sassani, F. Treggiari, Napoli 2001, pp. 431-457.

¹¹ Napoli 1885; 1892².

¹² 6 voll., Leipzig 1856-1864.

¹³ In F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica*, cit., pp. XL-XLVI, l'edizione del carteggio tra Gianturco e Unger.

¹⁴ E. GIANTURCO, *Gli studii di diritto civile e la questione del metodo in Italia. Consi-*

categorie» della scienza giuridica – ribadita sulla scia delle pagine polemiche del *Scherz und Ernst in der Jurisprudenz* (1884) di Jhering, lette nella copia che lo stesso autore tedesco aveva sollecitamente trasmesso al suo ammiratore italiano¹⁵ – manifestavano un prudente approccio al dato costruttivo e un non retorico richiamo all’esperienza della prassi, intensamente vissuta dal Gianturco avvocato e docente privato¹⁶.

Se la coppia didattica costituita dal libro sistematico e dal complementare libro di casi non sarebbe riuscita ad inaugurare un metodo e un genere in Italia, il manuale giuridico «elementare» per la scuola troverà invece nell’opera di Gianturco il suo esempio precorritore. Nel 1886, a un anno dall’introduzione nel piano di studi delle facoltà di giurisprudenza del nuovo insegnamento di Istituzioni di diritto civile, Gianturco pubblica, nella fortunata collana dei *Manuali giuridici* dell’editore fiorentino Piero Barbera, una più agile e completa versione delle sue *Istituzioni di diritto civile*: un testo didattico – anzi un «capolavoro di chiarezza, di precisione, di brevità», ne scriverà Francesco Nitti¹⁷ –, che con le sue numerose edizioni e ristampe sarà tra i più fortunati manuali giuridici italiani, vigente il codice Pisanelli¹⁸.

derazioni [1881], in ID., *Opere giuridiche*, cit., I, p. 10; ID., *Sistema di diritto civile italiano* [Napoli 1885; 1892²], in ID., *Opere giuridiche*, cit., II, p. 29.

¹⁵ E. GIANTURCO, *Opere giuridiche*, cit., II, p. 71.

¹⁶ F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica*, cit.; G. CIANFEROTTI, *Emanuele Gianturco: giuslavoristi e romanisti alla ricerca dell’identità*, in L. GAETA-E. STOLFI, *Visioni del diritto*, cit.; G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari 2000, p. 182; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000, p. 73.

¹⁷ Nella sua prefazione a E. GIANTURCO, *Opere giuridiche*, cit., I, p. XI.

¹⁸ G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp. 178 ss.

Con questi suoi tre sussidi didattici, di diverso spessore ma di convergente finalizzazione, Gianturco metteva in opera i propositi espressi anni prima dalle pagine de «Il Filangieri»¹⁹, intervenendo sulle condizioni della scienza civilistica italiana a sedici anni dalla promulgazione del codice civile unitario. Ritenuto quasi uno spartiacque nella storia giuridica del nostro Ottocento – per via della condanna dei troppi «commentari esegetici, infarciti di citazioni» circolanti in Italia e l'auspicio di una trattazione sistematica del diritto civile idonea a «colmare le lacune dei nostri codici sui principii fondamentali del nostro diritto» –, questo scritto sullo stato degli studi italiani di diritto privato, più che additare astratte opzioni metodologiche, invitava a considerare le esigenze concrete dell'insegnamento, a rimediare alla mancanza di una buona manualistica per la scuola e a rimarcare la necessità per la scienza giuridica di mantenere uno stretto rapporto con la pratica del diritto²⁰.

La dissertazione di laurea *Sulle fiducie nel diritto civile italiano*, licenziata per le stampe in quegli stessi mesi²¹, testimoniava, del resto – e proprio con riguardo alla trattazione di uno specifico e controverso istituto successorio assai diffuso nei secoli precedenti, ma che il codice civile del 1865 aveva pressoché espulso dal suo sistema –, l'ancoramento di Gianturco alla tradizione dottrinarica e forense pre-codici-

¹⁹ E. GIANTURCO, *Gli studii* [1881] cit., in ID., *Scritti vari*, cit., pp. 74-105; ID., *Opere giuridiche*, cit., I, pp. 3-19.

²⁰ A. MAZZACANE, *Emanuele Gianturco*, in *Il Parlamento italiano 1861-1988*, VI, Milano-Roma 1989, p. 468; F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento*, cit., pp. 101 ss.; P. BENEDEUCE, *Il «giusto» metodo di Emanuele Gianturco. Manuali e generi letterari alle origini della «scienza italiana»*, in *L'esperienza giuridica*, cit., pp. 297-364; G. CIANFEROTTI, *Emanuele Gianturco giurista pratico*, ivi, pp. 155-165; cfr. a riguardo le osservazioni di L. LACCHÈ, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'ottocento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), p. 218 s.

²¹ Napoli 1882; rist. nel 1884 in appendice alla traduzione italiana dei *Principes de droit civil* del belga François LAURENT.

stica. In questa stessa chiave può trovare spiegazione anche la sua ferma difesa delle tradizioni giudiziarie locali contro il progetto di Cassazione unica²².

All'impegno politico che caratterizza la seconda fase della sua vita (1889-1907) corrisponde una flessione della produzione scientifica. Di questi anni, oltre ad alcuni brevi studi, sono da segnalare soprattutto le raccolte delle lezioni universitarie di diritto civile, pubblicate a cura degli allievi²³.

3. *Il socialismo giuridico.*

Sebbene le opere civilistiche di Gianturco non siano del tutto impermeabili a considerazioni politiche e ad auspici di riforme²⁴, è soprattutto nei suoi interventi oratori come parlamentare e ministro che i temi della questione sociale si traducono nella critica, comune a non pochi altri giuristi della sua generazione, del liberismo economico e dell'individualismo del codice civile.

La critica 'sociale' del diritto privato codificato è già nella breve *Lettera agli elettori* del 20 aprile 1889, che prepara la sua elezione alla Camera²⁵; ma ispira soprattutto la prolusione accademica napoletana del 1891 su *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*²⁶, un discorso che gli farà guadagnare la fama di precursore del 'socialismo giuridico'²⁷. La critica dell'«individualismo

²² F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento*, cit., pp. 79-80.

²³ E. GIANTURCO, *Dei diritti reali*, Napoli 1892; ID., *Del diritto delle successioni*, Napoli 1893; ID., *Diritto delle obbligazioni*, Napoli 1894; ID., *Contratti speciali*, 3 voll., Napoli 1904-06; poi in ID., *Opere giuridiche*, cit., II, pp. 315-563; III, pp. 237-626.

²⁴ E. GIANTURCO *Opere giuridiche*, cit., II, pp. 12 ss.

²⁵ E. GIANTURCO, *Discorsi parlamentari*, cit., pp. 1-2.

²⁶ E. GIANTURCO *Opere giuridiche*, cit., II, pp. 262-269.

²⁷ M. SBRICCOLI, *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», III-IV (1974-75), 2, pp. 957-962; C. VANO, *Riflessione giuridica e relazioni industriali fra Ottocento e*

astratto e disorganico» e delle «crudeli leggi della concorrenza» gli fanno invocare il «compito sociale dello Stato» e «la sua missione di protettore dei deboli»²⁸ e sollecitare le novità legislative più urgenti: il contratto di lavoro, la riforma dei patti agrari, la repressione dell'usura.

Nel 1893 contribuisce all'istituzione dei collegi dei probiviri dell'industria²⁹, a cui nel 1902, in occasione della conferenza tenuta presso il Circolo giuridico di Napoli, riconoscerà il merito d'essere una «giurisprudenza *progressiva* [...], che supplisce e conforma ai nuovi bisogni la legge [...], compiendo veri miracoli di intuizione giuridica», ma insufficiente da sé sola a risolvere i problemi del lavoro, a cui solo una organica legislazione sul contratto di lavoro avrebbe potuto provvedere³⁰.

Tra il 1893 e il 1894 promuove la costituzione della Commissione governativa per la riforma dei contratti agrari e del contratto di lavoro, i cui risultati esporrà nella citata conferenza napoletana del 1902, commentandone i punti salienti: la definizione generale di lavoro subordinato (da cui restavano esclusi il lavoro domestico

Novecento: alle origini del contratto collettivo di lavoro, in *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, a cura di A. Mazzacane, Napoli 1986, pp. 127-132; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 44; P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro*, I. *La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano 2006, pp. 112-126; L. GAETA, *Emanuele Gianturco, il lavoro e il codice mancato*, in L. GAETA-E. STOLFI, *Visioni del diritto*, cit., pp. 41-48.

²⁸ Vedi già E. GIANTURCO, *Sistema* [1885], in ID., *Opere giuridiche*, cit., II, p. 17.

²⁹ Sull'opera di queste magistrature cfr. E. REDENTI, *Sulla funzione delle Magistrature industriali. Introduzione*, in ID., *Massimario della giurisprudenza dei Probi-viri* [Roma 1906], a cura e con un'Introduzione di S. CAPRIOLI, Torino 1992; P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro*, I, cit., pp. 355-413; C. LATINI, *L'«araba fenice». Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra Otto e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 35 (2006), pp. 680 ss.

³⁰ E. GIANTURCO, *Sul contratto di lavoro* [1902], in ID., *Opere giuridiche*, cit., II, p. 271.

e l'impiego pubblico); l'obbligo del datore di lavoro di «vigilare, con la diligenza del buon padre di famiglia», sulla salute del lavoratore; la contrattualizzazione dell'obbligo di garantire i dipendenti contro gli infortuni sul lavoro (obbligo introdotto dalla legge 17 marzo 1898, che aveva istituito il regime dell'assicurazione obbligatoria); il recesso dal contratto, che coinvolgeva «la grave questione degli scioperi», lasciando però alla giurisprudenza il riconoscimento delle sue giuste cause³¹.

Il riformismo sociale propugnato da Gianturco – un riformismo ‘dall’alto’, governato da uno Stato non più «indifferente», ma ostile al socialismo, definito «minaccioso», «della cattedra, della Chiesa e della piazza, inneggiante allo Stato onnipotente, monopolizzatore e distributore degli strumenti di lavoro»³² –, seguiva le linee tipiche del conservatorismo riformatore, che nella risposta legislativa alle più urgenti questioni sociali coglieva piuttosto la finalità di prevenzione dei radicalismi e delle sovversioni dell'ordine costituito, affidando allo Stato il compito di realizzare una «grande opera di pacificazione sociale mercé il diritto»³³, dichiaratamente ispirata al modello bismarckiano³⁴.

³¹ E. GIANTURCO *Opere giuridiche*, cit., II, p. 278; C. VANO, I “*problemi del lavoro*” e la civilistica italiana alla fine dell'Ottocento: il contributo di Emanuele Gianturco, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., p. 169; L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, Milano 1994, p. 285; P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro*, I, cit., pp. 203-227; L. GAETA, *Emanuele Gianturco, il lavoro e il codice mancato*, cit., pp. 48-57.

³² E. GIANTURCO, *Opere giuridiche*, cit., II, p. 265.

³³ E. GIANTURCO, *Opere giuridiche*, cit., II, p. 281.

³⁴ A. CARDINI, *Statualismo giuridico e riformismo conservatore nel liberalismo di Emanuele Gianturco ministro giolittiano*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., p. 248; A. MAZZACANE, *Emanuele Gianturco*, cit., p. 468.

4. *L'attività politica.*

Numerose sono le riforme promosse da Gianturco nei diciotto anni del suo impegno di parlamentare e di ministro. Suoi sono, tra gli altri, i disegni di legge sulla ricerca della paternità (1892), sulla condizione giuridica dei figli naturali e delle donne sedotte (1897) e sulla repressione dell'usura (1900), mentre sempre decisa e appassionata è la sua opposizione ai progetti di legge sull'introduzione del divorzio, in difesa dell'«organismo etico della famiglia»³⁵.

Altri suoi disegni di legge riguardano istituti e ordinamenti legislativi particolari: la procedura dei piccoli fallimenti e del concordato preventivo (1897); la riforma del procedimento sommario (1897 e 1900); il domicilio coatto (1900), che proponeva di sostituire con le non meno pesanti misure restrittive della vigilanza speciale, della relegazione e della deportazione a tempo indeterminato; l'ordinamento giudiziario (1900); la pubblicità dei diritti immobiliari (1905); l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie (1907). Merita attenzione anche il suo disegno di legge di riforma universitaria (1897), con cui si proponeva di restituire alla docenza privata le libertà e le prerogative godute ai «bei tempi» degli antichi studi privati napoletani, caratterizzandone, rispetto alla docenza ufficiale, il ruolo di educazione alle professioni³⁶.

Gianturco manifesta favore nei confronti della sanguinosa repressione dei tumulti milanesi del maggio 1898 – circostanza nella quale viene violentemente contestato dagli studenti dell'Università di Napoli – sostenendo decisamente i provvedimenti restrittivi delle libertà di associazione, di stampa e di sciopero presi dal governo del generale Pelloux (1898-1900) e poi trasfusi nel d.l. 22 giugno 1899, n. 227. Schierato nelle file dell'opposizione conservatrice all'epoca del governo Zanardelli (1901), polemizza contro la politica liberale

³⁵ E. GIANTURCO, *Opere giuridiche*, cit., I, pp. 184-189; II, pp. 19-27.

³⁶ E. GIANTURCO, *Discorso pronunciato in Isernia dal Ministro della Pubblica Istruzione il 16 marzo 1897*, in ID., *Discorsi parlamentari*, cit., p. 25 s.

del governo nei confronti della grande ondata di scioperi agrari e industriali d'inizio secolo.

Poco felici sono anche i due provvedimenti censori presi come ministro dell'Istruzione pubblica: il primo, nell'aprile 1896, contro Maffeo Pantaleoni, che induce il collega della facoltà di Napoli a trasferirsi a Ginevra; il secondo contro Antonio Labriola, per il suo discorso all'università di Roma del novembre di quello stesso anno, poi stampato e presentato da Benedetto Croce come «uno dei più elevati che si sieno mai sentiti nelle aule universitarie»³⁷.

Dopo il tentativo dei primi mesi del 1906 di costituire a Napoli un'aggregazione politica di deputati meridionali di stampo liberal-conservatore³⁸, nel maggio di quell'anno Gianturco viene chiamato da Giolitti al ministero dei Lavori pubblici. Pur restando in polemica con alcuni indirizzi del governo, in particolare a proposito della delicata questione dell'insegnamento religioso, lavora alacremente ai complessi problemi giuridici ed economici della statizzazione delle ferrovie, conducendola in porto in pochi mesi d'intenso lavoro parlamentare e a prezzo di un enorme sacrificio fisico, già sofferente per il cancro alla gola che lo avrebbe portato di lì a poco alla morte.

³⁷ A. LABRIOLA, *L'università e la libertà della scienza*, a cura di S. Miccolis, Torino 2007, p. 5.

³⁸ U. GENTILONI SILVERI, *Conservatori senza partito. Un tentativo fallito nell'Italia giolittiana*, Roma 1999, pp. 74-79.

Finito di stampare nel mese di luglio 2013

presso

Tipografia Pisani Teodosio

Via Luigi Sturzo - Tel. 0971.700693 - 85021 Avigliano (Pz)

e-mail: tipografia.pisani@tiscali.it

www.tipografiapisani.it